



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Sportello Unico Edilizia – Urbanistica***

Prot. n° 17074

FERP n.15545/2013 – PE 215/2013

FER PAS n.2/2014

Bedizzole, 21.10.2014

Oggetto: Provvedimento FER PAS ex D.g.r. n.3298/2012 per realizzazione impianto di cogenerazione alimentato mediante biomasse legnose con potenzialità 199 Kwe/1350 Kwt.

Richiedente: Energy Power s.r.l. - via Brennero n.322 - Trento.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamati:

- Visto il decreto sindacale n.18 del 19.09.2014 di nomina di Responsabile di Area per il periodo 21.09-31.12.2014;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, che all'art.71 individua le funzioni e le responsabilità dei Responsabili di Servizio;

Premesso:

- in data 17 dicembre 2013 è pervenuta presso il portale MUTA una pratica registrata al prot.n. 17958 per la realizzazione di impianto energetico di cogenerazione alimentato da biomasse legnose avente potenzialità termica nominale di 199 kwe/1350 kwt;  
Il progetto prevede la realizzazione di un edificio produttivo per l'installazione di un sistema di cogenerazione a biomassa in adiacenza al sito di compostaggio di proprietà della Sanitaria Servizi Ambientali s.n.c.. Il volume, assentibile in deroga allo strumento urbanistico ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, della superficie complessiva di mq. 310,93 con annessa tettoia per il deposito del cippato di mq.56,64, è finalizzato a contenere un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica tramite una caldaia (avente coppia all'asse pari a 209 kW e potenza elettrica di 199 KW) che, come combustibile, utilizza la biomassa legnosa (cippato) residuale dall'attività di compostaggio.  
E' previsto lo stoccaggio del materiale combustibile in una vasca coperta parzialmente interrata, ubicata nel lato nord dell'area di progetto, con conseguente caricamento del cippato automaticamente tramite un sistema di trasporto a coclea verso la griglia di combustione nel locale caldaia.  
Le ceneri prodotte dalla combustione, classificate come rifiuti non pericolosi e ricomprese nella categoria "rifiuti inorganici provenienti da processi termici" (CER 100101 e 100103), vengono raccolte e allontanate all'esterno dell'edificio in apposito deposito mobile.
- in data 21.03.2014 con prot.n.4815 sono pervenute integrazioni alla richiesta;

- in data 7 aprile 2014 si è tenuta una prima conferenza di servizi, atta ad illustrare i contenuti della richiesta, al fine dell'emissione dei pareri di competenza, cui sono stati invitati:
  - ARPA
  - ASL
  - VVFF
  - PROVINCIA
  - CONSORZIO MEDIO CHIESE
  - A2A CICLO IDRICO
  - UFFICIO AUA
- Entro la data della prima conferenza sono pervenuti i seguenti pareri:
  - o ASL Brescia prot.n.0047025 del 04.04.2014 – ns. prot.5549 del 04.04.2014;
  - o Provincia di Brescia prot.n.44813 – ns.prot.5548 del 04.04.2014
 di cui si è data lettura in sede di conferenza;
- Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri:
  - o ARPA Lombardia – ns.prot.5686 del 08.04.2014;
  - o Commissione per il Paesaggio in data 10.04.2014;
  - o A2A Ciclo Idrico in data 07.04.2014 prot.n.5623 e in data 10.06.2014 prot.n.9457;
- E' inoltre pervenuto un contributo partecipativo del "Comitato Civico Salute e Ambiente" di Bedizzole in data 04.04.2014 prot.n.5559;
- In data 07.05.2014 con n.prot.7288, la società richiedente ha prodotto le integrazioni richieste in sede di prima conferenza, successivamente inviate a tutti i soggetti interessati in data 12.05.2014 con prot.n.7542;
- In data 13.06.2014 si è tenuta una seconda conferenza di servizi;
- In data 28.07.2014 prot.n.12226 sono pervenute ulteriori integrazioni a chiarimento di quesiti irrisolti nell'ambito della seconda conferenza;
- In data 11.09.2014 con prot.n.14644 è pervenuto un contributo partecipativo del Comune di Calcinato;

Viste le risultanze delle conferenze di servizi sopra richiamate (verbale in atti) a conclusione delle quali gli enti invitati hanno espresso parere favorevole con le condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

Visti:

- Il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n.387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;
- Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che recepisce, come vincolante, l'obiettivo assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari al 17 per cento;
- la D.g.r. n.3298/2012 del 18.04.2012 Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili FER mediante recepimento della normativa nazionale in materia ;
- la L.R. n. 26/2003 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali d'interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;

Rilevato che:



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### **Sportello Unico Edilizia – Urbanistica**

- l'impianto e le opere connesse non ricadono in area naturale protetta, come definita ai sensi della L. 349/1991;
- l'impianto e le opere connesse non ricadono in zona vincolata, ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- l'impianto e le opere connesse non ricadono in parco e riserve naturali, come definite ai sensi della l. r. 86/1983, in aree di Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/ 43/CEE, aree ZPS, di cui alla direttiva 79/409/CEE;
- l'impianto e le opere connesse non ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267 /1923;
- l'impianto e le opere connesse non ricadono in fasce di rispetto di punti di captazione acque destinate al consumo umano;
- il Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Bedizzole classifica l'area oggetto dell'impianto sita in via Fusina, e censita al Fg. 30 mapp. 221-222-225, come "Aree agricole" disciplinate dall'art.51 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- in data 26.08.2014 prot.n.13670 risulta presentata istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per:
  - o autorizzazione emissioni in atmosfera per impianti ed attività di cui all'art.272 del D.Lgs. n.152/2006;
  - o autorizzazione scarichi reflui di cui al capo II del Tit. IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006;

Rilevato che i terreni oggetto dei lavori risultano essere in disponibilità alla Società proponente;

Considerato che la richiedente ha provveduto alla corresponsione degli oneri istruttori nella misura dello 0.03% del valore dell'investimento, ai sensi del p.to 2.7 dell'Allegato alla D.G.R. 18 aprile 2012 n. IX/3298;

#### DECRETA

- 1) di approvare le determinazioni delle Conferenze di Servizi citate in premessa;
- 2) di autorizzare la Società Energy Power s.r.l. con sede in via Brennero n.322 – Trento - alla realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato con biomasse legnose con potenzialità 199 Kwe/1350 Kwt, come da elaborati progettuali presentati:

- In data 17.12.2013 prot.n. 17958
- Integrazioni in data 04.03.2014 prot.n.3427
- Integrazioni in data 21.03.2014 prot.n.4815
- Integrazioni in data 07.05.2014 prot.n.7288
- Integrazioni in data 28.07.2014 prot.n.12226

costituito da: impianto a coclea per la produzione di energia mediante combustione di biomasse legnose, contenuto in un capannone della superficie di mq.310,93 e altezza mt.7.55 a filo esterno del tamponamento e annessa tettoia per il deposito del cippato della superficie di mq.56,64 ed altezza fuori terra di mt.3,47 misurati all'intradosso della copertura;

Con le seguenti prescrizioni:

- Si prende atto della presentazione di richiesta A.U.A. in data in data 26.08.2014 prot.n.13670 per:
  - o autorizzazione emissioni in atmosfera per impianti ed attività di cui all'art.272 del D.Lgs. n.152/2006;

- autorizzazione scarichi reflui di cui al capo II del Tit. IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006;
- dando atto che la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'ottenimento dell'A.U.A.; in difetto di tale provvedimento deve intendersi inefficace il presente provvedimento FER-PAS;**
- **in sede AUA si richiede che venga prodotto uno studio previsionale sulla ricaduta degli inquinanti, redatto secondo la modellistica semplificata SCREEN dell'EPA USA;**
- L'impianto deve essere volto all'effettivo riutilizzo termico nel ciclo produttivo, o per riscaldamento;
- Il Camino deve essere innalzato all'altezza di mt.12 ai sensi della D.G.R. n.3934/12 in ragione del consumo orario di combustibile, adottando le seguenti misure di mitigazione:
  - Rivestire il camino in rame o acciaio *cor-ten* al fine di evitare fenomeni di abbagliamento
  - Porre in posa un filare di alberi ad alto fusto tipo *celtis australis* al confine con la zona agricola
- I presidi di abbattimento delle polveri devono essere conformi a quanto prescritto dalla D.G.R. n.3552/12 e DM.MM.01/DM.F.01;
- Il conferimento del combustibile deve avvenire utilizzando viabilità esterna al centro abitato;
- La biomassa/combustibile dovrà essere posta esclusivamente al coperto ed al riparo da correnti trasversali;
- Il combustibile utilizzato (cippato) deve avere le caratteristiche di cui alla norma UNI EN 14961-1, da verificarsi con analisi semestrale da eseguirsi su campione prelevato presso lo stoccaggio della biomassa;
- In riferimento alle ceneri si prescrive la corretta attribuzione dei CER (mediante effettuazione analisi chimica preventiva sulla eventuale pericolosità delle ceneri leggere e pesanti), in riferimento alla eventuale miscelazione ed univoco smaltimento delle stesse;
- Dovrà essere predisposto un sistema di gestione che disciplini l'utilizzo di apposite procedure di sorveglianza e monitoraggio, pronto intervento e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, che dovranno essere concordate con ARPA;
- Per quanto attiene ai parametri ed ai valori limite delle emissioni in atmosfera si rimanda all'A.U.A.;
- Per quanto riguarda l'allaccio della cabina all'energia elettrica, in sede di conferenza si è dichiarato che il realizzatore – Enel – si è fatto carico di chiedere il Nulla Osta alla Provincia di Brescia;
- lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire in conformità all'A.U.A.; si rende noto che eventuali allacci alla rete pubblica dovranno essere autorizzati dall'Ente Gestore;
- dovrà essere installata idonea centralina o altro sistema di rilevazione dei dati meteorologici (radiazione solare globale, temperatura, direzione e velocità del vento, pressione atmosferica, precipitazioni e umidità relativa) dotata di sistema di trasmissione in continuo al Comune tramite modem (indirizzo IP da fornire al momento dell'installazione);
- dovranno essere trasmessi al Comune i dati rilevati in continuo dal sistema di controllo e gestione delle emissioni come proposto nella nota di integrazioni del 06.05.2014 (indirizzo IP da fornire al momento dell'installazione);
- bimestralmente la Società dovrà comunicare via pec:
  - quantitativi delle materia prime in ingresso e di produzione nonché i principali parametri operativi di processo



## COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

### ***Sportello Unico Edilizia – Urbanistica***

- Non si evidenziano interferenze reti con le reti acqua e fognatura, tuttavia resta inteso che eventuali necessità di allaccio e/o potenziamento sono subordinate a specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore;
  - Completate le opere, il titolare dell'attività dovrà attivare la procedura di SCIA ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011.
  - Sono fatte salve ulteriori procedure non attivate nell'ambito del presente procedimento;
  - Si intendono richiamati tutti i pareri pervenuti, ed allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 3) di dichiarare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 387/2003, l'intervento in oggetto di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
  - 4) di obbligare, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003, il soggetto esercente al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto; a tal fine è fissato in € 20.000,00 l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Bedizzole, prima dell'inizio dei lavori, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa di primaria compagnia assicurativa;
  - 5) di vincolare l'effettivo inizio dei lavori all'accettazione da parte del Comune di Bedizzole della polizza fidejussoria;
  - 6) di stabilire che la polizza fidejussoria deve essere prestata da istituti bancari o imprese assicurative debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
  - 7) di disporre che in caso di mancato adeguamento e rinnovo della polizza fidejussoria questo comporta, previa diffida, al soggetto esercente, la revoca dell'autorizzazione;
  - 8) di disporre che il valore dei costi di smaltimento e di conseguenza il valore della fidejussione debbano essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;
  - 9) di disporre l'obbligo a carico della ditta autorizzata alla costruzione ed esercizio dell'impianto a comunicare i termini di cessazione dell'attività con trenta giorni di anticipo;
  - 10) di disporre l'obbligo a carico della società esercente della comunicazione di avvio e fine degli interventi di ripristino. A seguito della verifica della messa in pristino dei luoghi la fidejussione verrà svincolata nei termini di legge;
  - 11) nel caso in cui alcune strutture trovassero un utilizzo compatibile con la localizzazione e l'attività in essere nel sito produttivo, previa valutazione congiunta tra il richiedente ed il Comune, potrà essere svincolata la fidejussione per il valore delle opere che potranno non essere ripristinate;
  - 12) di informare il titolare dell'autorizzazione che:
    - la validità della presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute;
    - ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere preventivamente autorizzata su istanza della Società;
    - al termine dei lavori e prima dell'entrata in esercizio, il titolare dovrà provvedere alla trasmissione al Comune del certificato di regolare esecuzione delle opere o, qualora previsto, certificato di collaudo redatto e firmato da idoneo professionista e ove necessario l'iscrizione dell'immobile al catasto;

- la Società, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto deve darne comunicazione al Comune di Bedizzole, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Brescia, alla A.S.L. Brescia;
  - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
  - le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 /2008);
  - in fase di cantiere si adottino opportune precauzioni per ridurre la produzione e la propagazione di polveri, soprattutto nei periodi di assenza o di ridotte precipitazioni piovose o di ventosità, sia effettuato il lavaggio degli pneumatici in uscita dal cantiere;
  - l'area interessata dal cantiere sia fisicamente divisa da quelle dei mappali confinanti mediante recinzione e adeguata cartellonistica per garantire la sicurezza di persone terze;
  - che il presente decreto esplica gli effetti di autorizzazione alla costruzione in rapporto alle opere per quanto attiene agli aspetti edilizi del comune sede di impianto;
  - il presente decreto non esplica gli effetti autorizzativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs 152/06 e smi;
  - Il decreto autorizzativo unitamente all'intero progetto presentato deve essere tenuto sul cantiere e nella sede di impianto ultimato a disposizione degli organismi pubblici preposti ai controlli di loro competenza (es. ASL ARPA, Comune, Organi di Polizia ecc);
- 13) di far salve le procedure di competenza del Ministero dell'Interno per quanto riguarda le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- 14) di notificare il presente decreto alla Soc. Energy Power s.r.l. – via Brennero 322 - Trento;
- 15) di dare atto che la Società richiedente deve completare i lavori di realizzazione dell'impianto, a pena di decadenza dell'atto autorizzativo, entro tre anni dalla data di perfezionamento del presente decreto (con A.U.A.), fatta salva la possibilità di richiedere la proroga ai sensi del p.to 3.4 dell'allegati alla DGR IX/3298/2012; decorso il termine previsto senza il completamento dell'impianto, Il Comune ordina al proponente il ripristino dello stato dei luoghi;
- 16) di trasmettere copia del presente decreto a: Provincia di Brescia, ASL Brescia, ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia, A2A Ciclo Idrico Brescia, Consorzio Medio Chiese;
- 17) Di dare atto che la Soc. Energy Power si è impegnata a versare i diritti istruttori ASL e ARPA come richiesti.
- Bedizzole, lì 21.10.2014.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(arch. Paola Visini)